REGOLAMENTO (CEE) N. 637/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3797/85, il contingente iniziale per il 1986 è fissato, a seconda delle specie di ortofrutticoli, tra lo 0,1 % e lo 0,5 % della media della produzione portoghese annuale registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche; che, tenuto conto delle caratteristiche della produzione portoghese, è opportuno prendere in considerazione lo 0,1 % per le arance, i mandarini e i limoni, lo 0,3 % per i cavolfiori, le cipolle, gli agli e i pomodori e lo 0,5 % per le uve da tavola, le mele, le pere, le pesche e le albicocche;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei contingenti, è opportuno stabilire che la domanda di autorizzazione ad importare sia accompagnata dalla costituzione di una cauzione;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione venga adeguatamente informata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In allegato sono fissati i volumi e i contingenti iniziali che, in applicazione dell'articolo 280 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dai paesi terzi.

2. Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, tali volumi sono ridotti di un sesto.

3. I contingenti sono applicabili nei periodi indicati in allegato per ciascuno dei prodotti.

Articolo 2

Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni di importazione in modo da assicurare un'equa ripartizione fra i richiedenti dei quantitativi disponibili.

Le domande di autorizzazione ad importare sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione, da svincolare alle condizioni definite dalle autorità portoghesi all'avvenuta realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Esse trasmettono entro il 15 di ogni mese al più tardi le informazioni seguenti per quanto riguarda ciascuno dei prodotti per i quali, durante il mese precedente, sono state rilasciate autorizzazioni ad importare:

— i quantitativi globali che risultano dalle autorizzazioni ad importare che sono state rilasciate, ripartiti per paesi di provenienza,

— i quantitativi che sono stati importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Franz ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

ALLEGATO

(tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori:	
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre: — dal 1° al 30 novembre	75
	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile: — dal 1° dicembre al 31 marzo	
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle dal 1° agosto al 30 novembre	171
	— Agli dal 1° agosto al 31 dicembre	7
	M. Pomodori:	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: — dal 1° dicembre al 14 maggio	450
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre: — dal 15 maggio al 31 maggio	
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre: — dal 16 maggio al 31 agosto	
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo: — dal 1° febbraio al 31 marzo	96
	II. Altri:	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre: — dal 1° aprile al 31 agosto	
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo: — dal 1° febbraio al 31 marzo	
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi:	
	ex II. altri: — Mandarini, compresi i tangerini e mandarini satsuma), dal 1° novembre al 31 marzo	18
	ex C. Limoni:	
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	18
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre: — dal 15 agosto al 30 settembre	306
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	II. altri:	
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo: — dal 1° al 31 marzo	516
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio: — dal 1° aprile al 30 giugno	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986
08.06 *(segue)*	B. Pere:	
	II. altri:	
	ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo:	321
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	b) dal 1° aprile al 15 luglio	
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	
	ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° al 31 agosto	
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	ex A. Albicocche:	
	— dal 15 giugno al 15 luglio	30
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:	
	— Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre	169